

## ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO

### ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Il diritto all'accesso civico semplice riguarda la possibilità di accedere a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 1, d. lgs. n. 33/2013).

Può essere esercitato da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, in caso di mancata pubblicazione degli stessi da parte dell'amministrazione.

### ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L'**accesso civico generalizzato (FOIA, Freedom of Information Act)**, introdotto nell'ordinamento italiano dall'art. 6 del d. lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (che ha sostituito l'art. 5 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, c.d. *decreto trasparenza*), garantisce a **chiunque** il diritto di **accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni** (e dai soggetti indicati all'art. 2-*bis* del decreto), ulteriori rispetto a quelli soggetti all'obbligo di pubblicazione, nel **rispetto dei limiti** relativi alla **tutela di interessi giuridicamente rilevanti** (secondo quanto previsto dall'art. 5-*bis*).

La **duplice finalità** dell'istituto è, pertanto, quella di:

- favorire **forme diffuse di controllo**:
  - a. sul perseguimento delle funzioni istituzionali;
  - b. sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
- promuovere la **partecipazione al dibattito pubblico**.

Tale finalità ricalca testualmente, almeno in parte, quelle indicate dall'art. 1 del d. lgs. 33/2013, dedicato al **principio della trasparenza**, intesa come «accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche» (co. 1).

Si tratta, come ha affermato l'Autorità Nazionale Anticorruzione, di «un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione» (Cfr. ANAC, Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico, Delibera 1309/2016 del 28.12.2016, § 2.1, di seguito "Linee Guida ANAC").



## Come si esercita

Il diritto si esercita inviando per via telematica una richiesta al Dirigente Scolastico al seguente indirizzo

[TOIS04300d@pec.istruzione.it](mailto:TOIS04300d@pec.istruzione.it)

Ai fini dell'invio, è necessario utilizzare i moduli predisposti:

1. MODELLO ISTANZA ACCESSO CIVICO SEMPLICE
2. MODELLO ISTANZA ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

La richiesta è gratuita, e non deve essere motivata.